

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**IV SEZIONE**

**SENTENZA**  
**28 luglio 2016**

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 26, paragrafo 1 – Mandato d’arresto europeo – Effetti della consegna – Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione – Nozione di “custodia” – Misure restrittive della libertà diverse dalla reclusione – Arresti domiciliari associati ad un braccialetto elettronico – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 49»

Nella causa **C-294/16 PPU**,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi (tribunale distrettuale per Łódź, Centro in Łódź, Polonia), con decisione del 24 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2016, nel procedimento

**JZ**

contro

**Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście,**

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da

T. von Danwitz, presidente di sezione,

C. Lycourgos, relatore,

E. Juhász, C. Vajda, e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2016, considerate le osservazioni presentate:

- per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;



- per il governo del Regno Unito, da C.R. Brodie, in qualità di agente, assistita da D. Blundell, barrister;
- per la Commissione europea, da M. Owsiany-Hornung e S. Grünheid, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

**1.** La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

**2.** Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra JZ e la Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (procura del distretto di Łódź, Polonia) relativa alla richiesta dell'interessato di dedurre dalla durata complessiva della pena detentiva a cui egli è stato condannato in Polonia il periodo nel corso del quale lo Stato membro di esecuzione del mandato d'arresto europeo, ossia il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, lo ha sottoposto a sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno, associata ad arresti domiciliari.

### **Contesto normativo**

#### *La CEDU*

**3.** L'articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Diritto alla libertà e alla sicurezza», dispone, al paragrafo 1, che «[o]gni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza (...)».

#### *La Carta*

**4.** Ai sensi dell'articolo 6 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Diritto alla libertà e alla sicurezza», «[o]gni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza».

**5.** L'articolo 49 della Carta, intitolato «Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene», prevede, al paragrafo 3, che «[l]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

**6.** L'articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», enuncia, ai paragrafi 3 e 7:

«3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. (...)

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta».

*Decisione quadro 2002/584*

7. Il considerando 12 della decisione quadro 2002/584 dichiara che quest'ultima rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 UE e contenuti nella Carta, segnatamente il capo VI.

8. L'articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro così dispone:

«L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

9. L'articolo 12 della decisione quadro, intitolato «Mantenimento in custodia», così recita:

«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».

10. L'articolo 26 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione» e contenuto nel capo 3 della stessa, intitolato «Effetti della consegna», così dispone:

«1. Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

2. A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo».

*Diritto polacco*

11. L'articolo 63, paragrafo 1, del kodeks karny (codice penale), del 6 giugno 1997 (Dz. U. n. 88, posizione 553), stabilisce che dalla pena inflitta è dedotto il periodo di effettiva privazione della libertà, arrotondato a un giorno intero, ove un giorno di effettiva privazione della libertà equivale a un giorno di pena privativa della libertà, a due giorni di pena restrittiva della libertà o a due quote giornaliere di multa. Ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo 63, un giorno corrisponde ad un periodo di 24 ore calcolate dal momento dell'effettiva privazione della libertà.

12. Ai sensi dell'articolo 607f del kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale), del 6 giugno 1997 (Dz. U. n. 89, posizione 555; in prosieguo: il «codice di procedura penale»), che traspone nell'ordinamento giuridico polacco l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dalla pena privativa della libertà inflitta o in corso di esecuzione è dedotto il periodo di effettiva privazione della libertà subita nello Stato di esecuzione del mandato ai fini della consegna.

## **Procedimento principale e questione pregiudiziale**

**13.** Con sentenza del 27 marzo 2007 il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale per Łódź Centro in Łódź, Polonia) ha condannato JZ ad una pena privativa della libertà di tre anni e due mesi.

**14.** Poiché JZ si è sottratto alla giustizia polacca, nei suoi confronti è stato emesso un mandato d'arresto europeo. Il 18 giugno 2014 JZ è stato arrestato dalle autorità del Regno Unito, in esecuzione di detto mandato d'arresto europeo, ed è stato incarcerato fino al 19 giugno 2014. Con decisione del 25 giugno 2015 il citato tribunale ha imputato tale periodo alla pena privativa della libertà che JZ doveva scontare in Polonia.

**15.** Dal 19 giugno 2014 al 14 maggio 2015, JZ, rilasciato dietro pagamento di una cauzione dell'importo di 2 000 lire sterline (GBP), è stato sottoposto all'obbligo di rimanere, dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, presso l'indirizzo che aveva indicato, obbligo associato a sorveglianza elettronica. Inoltre, a JZ sono stati imposti l'obbligo di presentarsi ad un commissariato di polizia - in un primo tempo ogni giorno della settimana, poi, trascorsi tre mesi, tre volte alla settimana, tra le ore 10 e mezzogiorno -, il divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio e l'obbligo di tenere costantemente un telefono cellulare acceso e carico. Tali misure sono state applicate fino al 14 maggio 2015, data in cui l'interessato è stato consegnato alle autorità polacche.

**16.** Dinanzi al giudice del rinvio, JZ chiede che il periodo trascorso nel Regno Unito agli arresti domiciliari e sotto sorveglianza elettronica sia imputato alla pena privativa della libertà che gli è stata inflitta. Fa valere, in particolare, che in virtù dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, la decisione relativa all'imputazione della misura di sicurezza rispetto alla pena irrogata dev'essere presa in base alle disposizioni in vigore nel Regno Unito, in virtù delle quali una misura di sicurezza che sottoponga la persona interessata a sorveglianza elettronica per otto o più ore al giorno deve essere considerata come una pena privativa della libertà.

**17.** Il giudice del rinvio osserva, a tal proposito, che per il diritto britannico la deduzione dalla pena irrogata dei periodi di arresti domiciliari associati a sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno è possibile solamente se i periodi di arresti domiciliari sono stati di almeno nove ore al giorno e che, in linea di principio, l'imputazione concerne la metà del periodo di applicazione della misura, con arrotondamento al giorno intero.

**18.** Il giudice del rinvio rileva che l'obbligo imposto a JZ di rimanere presso il proprio domicilio durante la notte gli ha fatto perdere il lavoro, dal momento che quest'ultimo aveva carattere temporaneo e il datore di lavoro dell'interessato non era tenuto ad adeguare le ore di lavoro in funzione delle disponibilità del lavoratore. Inoltre, nei primi tre mesi del periodo di arresti domiciliari, JZ aveva l'obbligo di presentarsi ad un commissariato a circa 16 km di distanza dal luogo di residenza, ogni giorno della settimana, tra le ore 10 e mezzogiorno. Solo una volta trascorsi i detti tre mesi la frequenza delle visite è stata ridotta a tre per settimana e JZ ha avuto la possibilità di presentarsi ad un commissariato più vicino al luogo di residenza. Nel corso di tale periodo, per l'interessato non è stato possibile trovare un lavoro compatibile con le proprie disponibilità di orario. È dunque rimasto presso il proprio domicilio, in compagnia dei figli, mentre solo la moglie lavorava.

19. Il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione della nozione di «custodia» contenuta all'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sia essenziale per interpretare e applicare correttamente le disposizioni nazionali che consentono di ridurre la durata delle pene privative della libertà, tra le quali figura l'articolo 607f del codice di procedura penale, introdotto nella normativa polacca ai fini della trasposizione della decisione quadro 2002/584.

20. A tal proposito, detto giudice rileva che l'interpretazione della nozione di «effettiva privazione della libertà» contenuta all'articolo 607f del codice di procedura penale è fonte di divergenze in giurisprudenza e in dottrina.

21. Il giudice del rinvio ritiene che, alla luce del considerando 12 della decisione quadro 2002/584 e dell'articolo 6 TUE, l'interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 1, di detta decisione quadro debba essere operata tenendo conto dell'articolo 5 della CEDU nonché dell'interpretazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato di tale articolo.

22. Ne conseguirebbe che il giudice nazionale dovrebbe avere la possibilità di valutare se, nella causa per cui è adito, l'insieme delle misure applicate alla persona condannata e la loro durata consentano di ritenere che tali misure costituiscano una privazione della libertà e, pertanto, in base al complesso delle norme giuridiche rilevanti e in applicazione del principio di interpretazione conforme, di dedurre eventualmente dalla durata della pena privativa della libertà irrogata il periodo di tempo in cui tali misure sono state applicate.

23. Inoltre, l'adozione di un'interpretazione restrittiva della nozione di «custodia», che limiti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 alle sole forme classiche di privazione della libertà, quali la reclusione o la custodia cautelare, potrebbe portare, a parere del giudice del rinvio, ad una violazione del principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

24. Il giudice del rinvio rileva che il procedimento principale presenta un cumulo di diverse misure che, prese assieme, si potrebbero considerare come una forma di privazione della libertà. L'applicazione di dette misure per più mesi potrebbe, in definitiva, essere considerata come una pena aggiuntiva scontata in ragione dello stesso reato per cui alla persona condannata è stata già inflitta una pena privativa della libertà di lunga durata. Detto giudice rileva, a tal proposito, che, nel periodo di arresti domiciliari, JZ non ha potuto trovare un impiego remunerato compatibile con i vincoli di orario che gli erano stati imposti e che sua moglie ha sopportato tutto il peso della gestione familiare.

25. Alla luce di quanto precede, il Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi (tribunale distrettuale per Łódź Centro in Łódź) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, [TUE] e con l'articolo 49, paragrafo 3, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il termine “custodia” comprende anche misure applicate dallo Stato di esecuzione del mandato consistenti nella sorveglianza elettronica del luogo di permanenza della persona alla quale si riferisce il mandato, associata agli arresti domiciliari».

### **Sul procedimento d'urgenza**

**26.** Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d'urgenza previsto all'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

**27.** A sostegno di tale domanda, detto giudice rileva che JZ è attualmente detenuto e che la pena privativa della libertà che gli è stata inflitta terminerà il 9 marzo 2017. Osserva, inoltre, che, se emergesse la necessità di imputare a detta pena privativa della libertà l'intero periodo trascorso agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica, ossia il periodo dal 19 giugno 2014 al 14 maggio 2015, l'interessato dovrebbe essere immediatamente scarcerato. Di conseguenza, il giudice del rinvio osserva che la data di eventuale rilascio di JZ dipende direttamente dalla data in cui la Corte statuirà sul presente rinvio pregiudiziale.

**28.** A tal proposito, occorre sottolineare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull'interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nell'ambito disciplinato dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è quindi idoneo a essere trattato con procedimento pregiudiziale d'urgenza.

**29.** In secondo luogo, quanto al criterio relativo all'urgenza, secondo la giurisprudenza della Corte si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale sia attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipenda dalla soluzione della controversia principale (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 22 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, si evince dagli elementi comunicati dal giudice del rinvio, e richiamati al punto 27 della presente sentenza, che JZ è attualmente privato della libertà e che la sua permanenza in custodia dipende dalla decisione della Corte, in quanto una risposta affermativa di quest'ultima alla questione proposta potrebbe determinarne l'immediata rimessione in libertà.

**30.** In tale contesto, il 6 giugno 2016 la Quarta Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale in esame con procedimento pregiudiziale d'urgenza.

### **Sulla questione pregiudiziale**

**31.** Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all'obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, possono esse qualificate come «custodia», ai sensi di detto articolo 26, paragrafo 1.

**32.** Preliminarmente, si deve ricordare che il carattere vincolante della decisione quadro 2002/584 comporta, per l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Pertanto, detta autorità deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e della finalità di detta decisione quadro, per realizzare l'obiettivo da essa perseguito (v., in tal senso, sentenza del 5

settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11, EU:C:2012:517, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza citata).

**33.** È certo vero che tale obbligo d'interpretazione conforme è limitato dai principi generali del diritto e non può porsi a fondamento di un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale. Resta il fatto, tuttavia, che il principio d'interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della decisione quadro di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11, EU:C:2012:517, punti 55 e 56 nonché giurisprudenza citata).

**34.** In base all'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata in tale Stato membro in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

**35.** Secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, EU:C:2008:437, punto 42, e del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 28).

**36.** Orbene, tale disposizione non comporta alcun rinvio al diritto degli Stati membri per determinarne il significato e la portata.

**37.** Pertanto, si deve considerare la nozione di «custodia», di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, quale nozione autonoma del diritto dell'Unione, da interpretarsi in maniera autonoma e uniforme sul territorio di quest'ultima, tenendo conto dei termini di tale disposizione, del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Sudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, punto 52).

**38.** Per quanto concerne, in primo luogo, il tenore letterale dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, occorre ricordare che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell'Unione devono essere infatti interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2015, Léger, C-528/13, EU:C:2015:288, punto 35).

**39.** Si deve rilevare, a tale riguardo, che vi sono divergenze tra le varie versioni linguistiche dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Infatti, a titolo di esempio, mentre le versioni in lingua tedesca, greca e francese fanno uso dei termini «Freiheitsentzugs», «στέρηση της ελευθερίας» e «privation de liberté» per riferirsi al trattamento che l'interessato dovrà subire nello Stato membro emittente e i termini «Haft», «κράτηση» e «détention» per indicare il periodo che

dovrà essere dedotto dalla condanna inflitta, le versioni in lingua inglese e polacca, al citato articolo 26, paragrafo 1, fanno uso solamente dei termini «detention» e «zatrzymanie». Al contrario, la versione in lingua neerlandese di detta disposizione utilizza unicamente la parola «vrijheidsbeneming», che corrisponde all'espressione «privazione della libertà».

**40.** A tal proposito, si deve rilevare, da un lato, che i termini «custodia» e «detenzione» sono usati fungibilmente nelle varie versioni linguistiche dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e, dall'altro lato, che si tratta di nozioni simili, il cui senso comune richiama una situazione in cui una persona è rinchiusa o incarcerata, e non una mera restrizione della libertà di movimento.

**41.** Per quanto concerne, in secondo luogo, il contesto nel quale si colloca l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, si deve rilevare che l'articolo 12 di quest'ultima prevede che, quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide, conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione, se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia, con la precisazione che, in qualsiasi momento e conformemente al medesimo diritto, è possibile la rimessa in libertà provvisoria della persona interessata, a condizione che l'autorità competente adotti le misure ritenute necessarie ad evitare la fuga di tale persona. La citata disposizione, pertanto, prevede un'alternativa alla «custodia», ossia la rimessa in libertà provvisoria, associata a misure che prevengano la fuga della persona interessata.

**42.** In terzo luogo, per quanto concerne l'obiettivo perseguito dall'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, si deve osservare, come in sostanza ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, che l'obbligo, previsto in tale articolo, di dedurre il periodo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che la persona interessata dovrà scontare nello Stato emittente mira ad attuare l'obiettivo generale del rispetto dei diritti fondamentali, quale menzionato al considerando 12 della decisione quadro 2002/584 e richiamato all'articolo 1, paragrafo 3, della stessa, preservando il diritto alla libertà della persona interessata, sancito dall'articolo 6 della Carta, nonché l'effetto utile del principio della proporzionalità delle pene, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

**43.** Infatti, disponendo che si tenga conto dell'intero periodo di tempo in cui il condannato è rimasto in custodia presso lo Stato membro di esecuzione, l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 garantisce che il soggetto di cui trattasi non abbia a scontare, in definitiva, una custodia la cui durata complessiva – tanto nello Stato membro di esecuzione quanto nello Stato membro di emissione – superi la durata della pena privativa della libertà a cui è stato condannato nello Stato membro di emissione.

**44.** A tal proposito, come indicato dal governo polacco e dalla Commissione europea sia nelle osservazioni scritte che all'udienza, l'effetto privativo della libertà insito nella custodia può caratterizzare sia la reclusione che, in casi eccezionali, altre misure che, pur non costituendo una carcerazione in senso stretto, siano tuttavia a tal punto coercitive da dover essere assimilate a siffatta carcerazione. Sarebbe questa l'ipotesi che ricorre nel caso di misure che, per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione, assumano un tale grado di intensità da privare la persona interessata della sua libertà in modo analogo ad una carcerazione.

**45.** Ne consegue che l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non può essere interpretato nel senso che esso si limita ad imporre allo Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo di dedurre i soli periodi di carcerazione scontati nello Stato membro di esecuzione, senza considerare i periodi in cui sono state applicate altre misure, che comportino una privazione della libertà con effetti analoghi a quelli di una carcerazione.

**46.** Discende, pertanto, dal tenore letterale, dal contesto e dalla finalità dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 che la nozione di «custodia», ai sensi di tale disposizione, designa una misura non semplicemente restrittiva, ma bensì privativa della libertà, che non deve necessariamente prendere la forma di una carcerazione.

**47.** Tenuto conto delle considerazioni che precedono e, in particolare, della distinzione da delineare tra le misure restrittive della libertà, da un lato, e quelle privative della libertà, dall'altro lato, la nozione di «custodia», ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev'essere interpretata in modo da ricomprendere, oltre alla carcerazione, qualsiasi misura o insieme di misure imposte alla persona interessata che, per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione, privino la persona interessata della libertà in modo analogo ad una carcerazione.

**48.** Va rilevato, a tal proposito, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla nozione di «diritto alla libertà», prevista all'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, che corrisponde all'articolo 6 della Carta, corrobora tale interpretazione.

**49.** Si deve ricordare, in tale contesto, che l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta prevede che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da tale convenzione.

**50.** Discende, a tale riguardo, dalle spiegazioni relative al citato articolo 52, paragrafo 3, della Carta, le quali, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all'articolo 52, paragrafo 7, della Carta, debbono essere prese in considerazione per l'interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 20, nonché del 27 maggio 2014, Spasic, C-129/14 PPU, EU:C:2014:586, punto 54), che l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti nella Carta e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 47).

**51.** Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, il «diritto alla libertà», sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, non riguarda le mere restrizioni della libertà di circolare, in quanto tale articolo concerne solo le misure di privazione della libertà. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che, per determinare se un soggetto sia «privato della libertà», ai sensi dell'articolo 5 della CEDU, si deve partire dalla sua situazione concreta e tener conto di un insieme di criteri come il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata (v., in tal senso, Corte EDU, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, CE:ECHR:1980:1106JUD000736776, § 92, e 5 luglio 2016, Buzadji c. Repubblica di Moldova, CE:ECHR:2016:0705JUD002375507, § 103).

**52.** A tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 20 aprile 2010, Villa c. Italia (CE:ECHR:2010:0420JUD001967506, § 43 et 44) ha ritenuto che le misure che obbligavano

il soggetto in questione a presentarsi una volta al mese presso le autorità di polizia incaricate della sorveglianza, a mantenere i contatti con il centro psichiatrico dell'ospedale interessato, ad abitare in un luogo determinato, a non allontanarsi dal comune di residenza e a restare presso il proprio domicilio dalle ore 22 alle ore 7, non costituissero una privazione della libertà, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU.

**53.** Nell'attuare l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo deve esaminare se le misure prese nei confronti della persona interessata nello Stato membro di esecuzione debbano essere equiparate ad una privazione della libertà, quale definita al punto 47 della presente sentenza, e costituiscano, pertanto, un'ipotesi di custodia, ai sensi del citato articolo 26, paragrafo 1. Se, nell'ambito di tale esame, detta autorità giudiziaria perviene alla conclusione che tale ipotesi ricorre nel caso di specie, il citato articolo 26, paragrafo 1, prevede che dalla durata totale della detenzione che l'interessato dovrà scontare nello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo sia dedotto il periodo complessivo durante il quale tali misure sono state applicate.

54. A tal proposito occorre evidenziare che, sebbene misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all'obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, limitino di certo la libertà di movimento della persona interessata, esse non sono, tuttavia, talmente coercitive da determinare un effetto di privazione della libertà e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

**55.** Tuttavia, dal momento che il citato articolo 26, paragrafo 1, si limita ad imporre un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali della persona colpita dal mandato d'arresto europeo, tale articolo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 72 delle conclusioni, non dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base al solo diritto nazionale, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato possa dedurre in tutto o in parte dalla durata totale della detenzione che la persona interessata dovrà scontare in tale Stato membro il periodo in cui detta persona è stata oggetto, nello Stato membro di esecuzione, di misure comportanti non una privazione della libertà, ma una sua restrizione.

**56.** Infine, si deve ricordare che, nel corso dell'esame di cui al punto 53 della presente sentenza, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, in base all'articolo 26, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, tutte le informazioni la cui trasmissione sia ritenuta necessaria.

**57.** Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 dev'essere interpretato nel senso che misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all'obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, non sono, in linea di principio, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione dell'insieme di tali misure, talmente coercitive da comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della citata disposizione, circostanza che spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare.

## Sulle spese

**58.** Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

**L'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che misure quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico, all'obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, non sono, in linea di principio, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione dell'insieme di tali misure, talmente coercitive da comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi della citata disposizione, circostanza che spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare.**